

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5983

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, BREDÀ, SANGALLI, MOTETTA, SCOVACRICCHI, BALESTRACCI, MARIANETTI, ORSENIGO, SALERNO, D'ADDARIO**

*Presentata il 26 settembre 1991*

**Incremento del Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per gli anni 1991-1997**

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) ha statutariamente il compito di promuovere lo sviluppo degli investimenti produttivi delle imprese artigiane, anche e soprattutto tramite interventi di agevolazione sulle operazioni di finanziamento effettuate dalle banche e dalle società di *leasing*, a valere sul Fondo contributi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

2. In questo ambito, l'Artigiancassa svolge una funzione fondamentale per lo sviluppo dei finanziamenti artigiani. Sol tanto negli ultimi cinque anni, sono state agevolate circa 450 mila operazioni di credito e di *leasing*, per un importo in-

torno a 20 mila miliardi di lire. Ciò ha consentito la realizzazione di investimenti in laboratori e macchinari per quasi 25 mila miliardi di lire e la creazione di oltre 250 mila nuovi posti di lavoro.

3. Per quanto riguarda l'operatività dell'istituto nell'anno 1991, si rileva una situazione di totale esaurimento delle disponibilità di contributo; situazione che non consente l'ammissione ai benefici di ulteriori domande di finanziamento presentate dalle imprese artigiane. Sulla base dei dati riferiti al primo semestre di quest'anno risulta un volume di domanda di credito e di *leasing* in attesa di agevolazione superiore a 2000 miliardi di lire. Al riguardo, si fa presente che il mancato

accoglimento di tale volume di domanda comporta un « congelamento » di investimenti nel comparto artigiano per circa 3 mila miliardi di lire; e ciò in una fase economica nella quale le imprese artigiane sono impegnate nel potenziamento delle proprie strutture produttive, in vista dell'integrazione dei mercati europei del 1993.

4. Non solo, ma il volume delle domande di finanziamento secondo stime attendibili è stato valutato per il 1992 in circa 6200 miliardi di lire.

L'agevolazione di tale volume di domanda porterà necessariamente a richiedere nuovi stanziamenti di contributo, da introdurre nell'ambito della legge finanziaria 1992 e dei relativi provvedimenti di attuazione, in ragione di lire 200 miliardi annui riferiti al periodo 1992-1997, per un totale di lire 1200 miliardi.

5. Orbene della esigenze riferibili all'anno 1991 si è fatta carico la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) che ha previsto un accantonamento a favore del Fondo contributi Artigiancassa di 150 miliardi di lire annui per il triennio 1991-1993.

Senonché l'effettiva disponibilità delle somme accantonate è, come noto, subordinata, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 362, all'approvazione di provvedimenti legislativi che ne dispongano l'utilizzo.

6. Ciò posto, la presente proposta di legge si pone pertanto come provvedimento legislativo di utilizzo degli impe-

gni di spesa (limitati ad un periodo triennale) accantonati nel fondo speciale di conto capitale (Tabella B) della legge n. 405 del 1990 (Legge finanziaria 1991).

In merito si osserva che l'importo iscritto nella tabella B della legge finanziaria 1991 ammonta a lire 300 miliardi per ognuna delle annualità considerate, puntualizzando che, per il 1991, una quota di lire 150 miliardi riguarda tale esercizio, mentre la restante quota di lire 150 miliardi è destinata alla copertura di precedenti aspettative.

7. Ne discende tuttavia che la proiezione del previsto stanziamento di lire 150 miliardi afferente al 1991 in un arco temporale di sette anni (dal 1991 al 1997) corrispondente alla durata media delle operazioni, porta a definire in lire 1.050 miliardi l'importo complessivo dei contributi atto a consentire l'integrale accoglimento delle domande di credito e di *leasing* presentate da imprese artigiane nel corrente anno.

8. Quanto dianzi premesso, la proposta di legge che vi viene sottoposta per l'approvazione si compone di tre articoli. Precisamente: con il primo si autorizza l'apporto di lire 150 miliardi previsto dalla legge finanziaria 1991 al Fondo contributi dell'Artigiancassa; con il secondo si dispone per il periodo dal 1992 al 1997 pari alla durata media della operazione, analogo incremento, per un ulteriore importo complessivo di spesa di lire 900 miliardi; con il terzo infine si provvede alla copertura dei suddetti oneri.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi o canoni sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane a norma dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 150 miliardi per l'anno 1991.

### ART. 2.

1. Onde consentire l'ammortamento delle operazioni poste in essere ai sensi dell'articolo 1 è disposto analogo incremento del Fondo della Cassa di lire 150 miliardi per ciascuno dei successivi anni dal 1992 al 1997.

### ART. 3.

1. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1050 miliardi si provvede:

a) per gli anni 1991, 1992 e 1993 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 528;

b) per i successivi anni 1994, 1995, 1996 e 1997, mediante appositi stanziamenti nei competenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.